



AGENZIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
DELL'UMBRIA

A.Di.S.U. Umbria

**DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI**

Approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 21 febbraio 2024

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Oggetto ed esclusioni
- Art. 3 Settori di intervento
- Art. 4 Tipologia degli interventi
- Art. 5 Soggetti beneficiari
- Art. 6 Requisiti di ammissibilità
- Art. 7 Programmazione annuale

CAPO II - CONTRIBUTI

- Art. 8 Termini e modalità per la presentazione della domanda
- Art. 9 Modalità di concessione
- Art. 10 Casi di esclusione
- Art. 11 Spese ammissibili
- Art. 12 Istruttoria della domanda di contributo
- Art. 13 Criteri per la concessione dei contributi
- Art. 14 Valutazione delle iniziative ammissibili a contributo
- Art. 15 Criteri di valutazione
- Art. 16 Misura del contributo
- Art. 17 Iniziative dirette

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI

- Art. 18 Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
- Art. 19 Revoca del contributo

Art. 20 Controlli

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 Rapporto tra beneficiari e terzi

Art. 22 Obblighi dei beneficiari

Art. 23 Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 24 Responsabile del procedimento

Art. 25 Norme finali e transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Adisu, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, ai sensi della normativa nazionale e regionale sul diritto allo studio universitario e della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) valorizza la partecipazione della comunità studentesca universitaria alla vita della comunità locale e regionale, come manifestazione di impegno civile e sociale, e come strumento per la realizzazione di iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo e di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui alla *mission* dell'Agenzia;

b) promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, sportive, ricreative, educative e di impegno sociale poste in essere da soggetti pubblici e privati, ad eccezione di quelli espressamente economici, dalle Amministrazioni locali e dalle Istituzioni sociali private (ad eccezione di quelle espressamente indicate negli articoli successivi della presente disciplina), che contribuiscano a migliorare le condizioni di apprendimento degli studenti, favorendone il successo negli studi e l'integrazione all'interno della comunità locale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. La presente disciplina determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per il sostegno e la valorizzazione di attività e iniziative nei settori d'intervento individuati al successivo art. 3.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori; contributi alle scuole riconducibili al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

ARTICOLO 3 - SETTORI DI INTERVENTO

1. Nei limiti delle risorse disponibili, determinate dal Bilancio di previsione dell'Agenzia, sono finanziabili i progetti di attività e di iniziative nelle aree tematiche indicate all'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 Marzo 2006, n. 6, nei settori d'intervento di seguito specificati:

a) - SETTORE CULTURALE, SPORTIVO, RICREATIVO, EDUCATIVO

1) Adisu promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, sportive, ricreative, educative e di impegno sociale poste in essere da soggetti pubblici e privati, come indicato all'art. 1 di questa disciplina. Rientrano, in particolare, in tale ambito:

a) iniziative a favore della generalità degli studenti universitari umbri in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;

b) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori dello spettacolo, dal vivo o riprodotto, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive, della ricerca scientifica e umanistica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;

c) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;

- d) iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani universitari umbri e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- e) iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- f) altre iniziative di interesse giovanile ricomprendibili tra quelle elencate nel titolo del presente paragrafo;

b) – SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

1) Adisu sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile, e in particolare:

- a) assiste e sostiene la tutela e l'inserimento sociale degli studenti diversamente abili;
- b) partecipa alla prevenzione delle dipendenze che possono insorgere nella comunità degli studenti universitari;
- c) partecipa a iniziative di interesse generale nel settore della salvaguardia della salute, delle politiche di genere, della promozione e protezione sociale a favore della generalità degli studenti universitari.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Adisu, sulla base delle risorse disponibili, può concedere contributi economici a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni rivolte alla generalità degli studenti universitari della regione, o anche ai soli studenti borsisti Adisu, nonché a sostegno di iniziative organizzate sul territorio regionale, giudicate di particolare rilievo per gli studenti universitari.

2. Sul materiale pubblicitario e divulgativo delle attività e iniziative finanziate dovrà essere apposta la seguente dicitura: "realizzato con il contributo di Adisu Umbria" assieme al logo dell'Agenzia.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai benefici economici le Amministrazioni locali e le Istituzioni sociali private (ad eccezione di quelle indicate al comma 2 di questo articolo), con particolare riguardo a:

- a) associazioni di rappresentanza degli studenti universitari dotate di proprio statuto;
- b) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS);
- c) Associazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale;
- d) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive, Associate e Federazioni sportive nazionali senza fini di lucro riconosciute dal CONI;
- e) gli enti, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

2. Non possono beneficiare di contributi:

- a) i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali;
- b) le persone fisiche;
- c) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti generali di ammissibilità per la concessione sono i seguenti:

- a) avere sede operativa nel territorio regionale e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, prevalentemente nella regione Umbria;
- b) aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro;
- c) essersi costituiti, al momento della formulazione della domanda di contributo, da almeno un anno.

ARTICOLO 7 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. Adisu, con proprio atto, individua:

- a) le risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei contributi di cui alla presente disciplina;
- b) i termini entro i quali presentare la domanda di contributo;
- c) eventuali temi prioritari di interesse per la popolazione studentesca umbra nell'ambito delle attività culturali, sociali, ricreative e della promozione e protezione sociale.

2. Adisu successivamente approva uno o più avvisi pubblici nei quali è definito il modello per la presentazione della domanda di contributo.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono pubblicati sul portale istituzionale di Adisu e nel canale di Amministrazione Trasparente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

CAPO II

CONTRIBUTI

ARTICOLO 8 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo viene stabilito negli avvisi di cui al precedente art. 7, salvo diversa determinazione da parte di Adisu, secondo le disponibilità finanziarie iscritte a Bilancio, per l'anno di riferimento, ai capitoli di spesa n. 1410 ("Trasferimenti correnti a amministrazioni locali") e n. 1420 ("Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private").

2. La domanda di contributo deve essere redatta su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale di Adisu all'indirizzo <http://www.adisu.umbria.it>.

3. Ogni soggetto può presentare, per ciascun settore d'intervento e per ogni bando emesso da Adisu ai sensi della presente disciplina, una sola domanda di contributo relativa ad un unico progetto.

4. L'istanza può essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: adisu@pec.it attraverso la modulistica presente sul sito di Adisu.

5. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:

a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti già, dal soggetto richiedente, in precedenti occasioni, oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione ad Adisu);

b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;

c) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate;

d) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statutari;

e) composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto ad Adisu, dal soggetto richiedente, in precedenti occasioni.

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. I contributi sono concessi con provvedimento dell'organo di governo di Adisu, previa istruttoria valutativa da parte del Servizio I dell'Agenzia.

ARTICOLO 10 – CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono possibile causa di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:

a) presentate da soggetti non legittimati;

b) non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;

c) non presentate sull'apposito modulo;

d) il cui ammontare delle spese ammissibili preventivate sia inferiore a €1.000,00;

e) contenenti più iniziative per ogni settore d'intervento, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3;

f) presentate da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi loro da Adisu nell'anno precedente, salvo diverso termine assegnato a seguito di motivata richiesta.

2. Prima di procedere all'esclusione, l'Ufficio competente procederà, ai sensi del successivo art. 12, al soccorso istruttorio.

ARTICOLO 11 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2 e 3 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni per cui si richiede contributo.

2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:

a) spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi allo svolgimento delle attività / iniziative, fino al limite massimo del 30% del contributo concesso;

b) spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che intervengono alla manifestazione e/o iniziativa nella misura massima del 30% del contributo concesso.

3. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es.: manutenzioni, riparazioni, ecc), spese relative a prestazioni del presidente o comunque del legale rappresentante, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione, le spese di vitto, alloggio e rinfreschi, salvo quanto stabilito nei commi precedenti del presente articolo.

ARTICOLO 12 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dalla presente disciplina e dall'avviso di cui al precedente art. 7, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione.

3. La domanda è esclusa d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

ARTICOLO 13 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei contributi viene effettuata secondo i criteri per i relativi settori di intervento, i cui punteggi e importi finanziari sono determinati nella misura di cui ai successivi artt. 15 e 17.

a) SETTORE CULTURALE, SPORTIVO, RICREATIVO, EDUCATIVO

CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO, CELEBRATIVO, RICREATIVO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI	
Qualità dell'iniziativa	iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto giovanile e universitario in generale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, cd, dvd, diffusione web, ecc....)
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori tra la popolazione dei giovani universitari
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per la comunità

	studentesca universitaria
	valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	rilevanza a livello locale, nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti
Esperienza del soggetto proponente	attività effettuate, anche se non finanziate, negli anni precedenti
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo Adisu	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento

b) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE, AL SUPERAMENTO DELL'EMARGINAZIONE, ALLA TUTELA DELLE MINORANZE, ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'IMPEGNO CIVILE DELLA COMUNITÀ STUDENTESCA UNIVERSITARIA	
Qualità dell'iniziativa sociale	iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale - giovanile e universitario in generale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, cd, dvd, diffusione web, ecc....)
	valutazione della capacità di sensibilizzare un ampio numero di fruitori tra la popolazione dei giovani universitari
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per la comunità studentesca universitaria
	valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	elevato coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente	attività effettuate, anche se non finanziate, negli anni precedenti
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo Adisu	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento

ARTICOLO 14 - VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dalla struttura competente all'interno dell'Agenzia, individuata nel Dirigente del Servizio I "Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari" di Adisu, che propone l'assegnazione e il relativo importo del contributo all'organo di governo dell'Agenzia, che con proprio decreto ne determina l'erogazione.

ARTICOLO 15 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Ad ogni domanda viene attribuito un punteggio da 0/100 a 100/100 secondo i criteri di seguito riportati:

a) SETTORE CULTURALE, SPORTIVO, RICREATIVO, EDUCATIVO

CRITERI		INDICATORI	PUNTEGGIO
Qualità dell'iniziativa MASSIMO PUNTI 90	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto giovanile e universitario in generale MASSIMO PUNTI 10	fino a 5 edizioni	Punti 0
		da 6 a 10 edizioni	Punti 5
		da 11 edizioni in poi	Punti 10
	Valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità MASSIMO PUNTI 15	Insufficiente	Punti 0
		Sufficiente	Punti 5
		Buono	Punti 10
		Ottimo	Punti 15
	valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, cd, dvd, diffusione web, ecc....) MASSIMO PUNTI 15	Insufficiente	Punti 0
		Sufficiente	Punti 5
		Buono	Punti 10
		Ottimo	Punti 15
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori tra la popolazione dei giovani universitari MASSIMO PUNTI 10	Fino a 150 partecipanti	Punti 1
		Fino a 500	Punti 3
		Da 500 a 1500	Punti 5
		Oltre 1500	Punti 10
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per la comunità studentesca universitaria* MASSIMO PUNTI 25	Insufficiente	Punti 0
		Sufficiente	Punti 5
		Discreto	Punti 10
Buono		Punti 15	
Distinto		Punti 20	
Ottimo		Punti 25	

	valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile	Insufficiente	Punti 0	
		Sufficiente	Punti 1	
		Buono	Punti 3	
		Ottimo	Punti 5	
	MASSIMO PUNTI 5	rilevanza a livello locale, nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti	Locale o regionale	Punti 1
			Rilevanza nazionale	Punti 3
Rilevanza internazionale			Punti 5	
MASSIMO PUNTI 5	rilevanza a livello locale, nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti	Locale o regionale	Punti 1	
		Rilevanza nazionale	Punti 3	
		Rilevanza internazionale	Punti 5	
Esperienza del soggetto proponente	attività effettuate, anche se non finanziate, negli anni precedenti	Fino a 3 attività rilevanti	Punti 1	
		Da 4 a 10	Punti 3	
		Oltre 10	Punti 5	
MASSIMO PUNTI 5	MASSIMO PUNTI 5			
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo Adisu	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento	Fino al 20% della spesa	Punti 1	
		Fino al 40% della spesa	Punti 3	
		Oltre il 40% della spesa	Punti 5	
MASSIMO PUNTI 5	MASSIMO PUNTI 5			
	TOTALE PUNTI 100			

c) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

CRITERI		INDICATORI	PUNTEGGIO	
Qualità dell'attività/iniziativa sociale	Attività/Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto giovanile e universitario in generale	fino a 5 anni di attività o fino a 5 iniziative	Punti 0	
		da 6 a 10 anni di attività o iniziative	Punti 5	
		Oltre 10 anni di attività o iniziative	Punti 10	
	MASSIMO PUNTI 10	Valutazione dell'attività/iniziativa sociale – grado di innovatività e originalità	Insufficiente	Punti 0
			Sufficiente	Punti 5
			Buono	Punti 10
Ottimo			Punti 15	
MASSIMO PUNTI 85	valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, cd, dvd, diffusione web, ecc....)	Insufficiente	Punti 0	
		Sufficiente	Punti 1	
		Buono	Punti 3	

	MASSIMO PUNTI 5	Ottimo	Punti 5
	valutazione della capacità di sensibilizzare un ampio numero di fruitori tra la popolazione dei giovani universitari	Fino a 150 partecipanti	Punti 1
	MASSIMO PUNTI 10	Fino a 500	Punti 3
		Da 500 a 1500	Punti 5
		Oltre 1500	Punti 10
		Attività/iniziativa che riveste un particolare rilievo per la comunità studentesca universitaria*	Insufficiente
	MASSIMO PUNTI 25	Sufficiente	Punti 5
		Discreto	Punti 10
		Buono	Punti 15
		Ottimo	Punti 25
		valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile	Insufficiente
	MASSIMO PUNTI 5	Sufficiente	Punti 1
		Buono	Punti 3
		Ottimo	Punti 5
		coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate	Fino a 5 unità
	MASSIMO PUNTI 15	Fino a 10 unità	Punti 10
		Oltre 10 unità	Punti 15
Esperienza del soggetto proponente		attività effettuate, anche se non finanziate, negli anni precedenti	Fino a 3 attività rilevanti
MASSIMO PUNTI 5	MASSIMO PUNTI 5	Da 4 a 10	Punti 3
		Oltre 10	Punti 5
		Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo Adisu	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento
MASSIMO PUNTI 10	MASSIMO PUNTI 10	Fino al 40% della spesa	Punti 5
		Oltre il 40% della spesa	Punti 10
		TOTALE PUNTI 100	

2. Ogni domanda, per essere ritenuta idonea ad accedere al contributo, deve ottenere un punteggio non inferiore a 50/100.

ARTICOLO 16 – MISURA DEL CONTRIBUTO

1. L'importo del contributo, compatibilmente con le risorse finanziarie reperibili nel capitolo di spesa competente, sarà commisurato al punteggio totale ottenuto in fase istruttoria e al totale delle spese ammissibili, e non potrà superare il 70% di quest'ultime.

ARTICOLO 17 – INIZIATIVE DIRETTE

1. L'Agenzia può realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, delle iniziative dirette caratterizzate da un rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della legge regionale n. 6/2006 e s.m.i., e della presente disciplina, in deroga, anche parziale, da quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 18 della stessa.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI

ARTICOLO 18 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo non può essere superiore al 70% delle spese ammissibili.
2. I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare il modulo di accettazione debitamente compilato.
3. Gli atti di concessione di contributi superiori a €1.000,00 sono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Agenzia in Amministrazione trasparente: la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti.
4. Su richiesta dei beneficiari, può essere liquidata un'anticipazione pari al 50% dell'importo del contributo concesso.
5. I beneficiari devono fornire la dimostrazione dell'impiego del contributo entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, della documentazione presente nel sito istituzionale di Adisu all'indirizzo <http://www.adisu.umbria.it>.
6. I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente alla documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, anche copia dei materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate da cui si possa verificare la dicitura "realizzato con il contributo di Adisu" assieme alla riproduzione del logo dell'Agenzia.
7. Le iniziative finanziate con il contributo Adisu devono essere realizzate entro i 12 mesi successivi all'erogazione del contributo.

ARTICOLO 19 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'Agenzia può disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso, e la conseguente restituzione dell'importo già erogato, in caso di:
 - a) mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente;
 - b) mancata realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore);

c) realizzazione del progetto in modi, forme, contenuti e termini fortemente diversi da quanto prospettato nella domanda di contributo, senza averne dato avviso preventivo all'Agenzia.

2. Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.

ARTICOLO 20 - CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 21 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Adisu rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Adisu non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.

2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti di Adisu che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

2. Tutto il materiale di promozione relativo alle iniziative/attività finanziate deve riportare la dicitura "realizzato con il contributo di Adisu" accompagnata dal logo dell'Agenzia.

ARTICOLO 23 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono trattati dall'Adisu nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Titolare del trattamento è l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU). Il Responsabile per la protezione dei dati personali è l'avv. Roberto Mastrofini della Fondazione LOGOS P.A.

2. In particolare, per quanto attiene le dichiarazioni ed attestazioni rilasciate in aderenza alla presente disciplina, si specifica che i dati personali, nome e cognome, potranno, inoltre, essere pubblicati, nella sezione Amministrazione trasparente e nel sito istituzionale dell'Adisu al seguente indirizzo www.adisu.umbria.it ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge. Tali dati saranno indicizzati dai motori di ricerca.

3. Il testo completo è consultabile all'indirizzo: <https://www.adisu.umbria.it/privacy>.

ARTICOLO 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 Legge n. 241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio I *“Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari”* dell'Adisu.

2. Ai sensi della Legge 241/1990 l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è il Servizio I *“Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari”* dell'Adisu, via Benedetta, n. 14, 06123 Perugia.

3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/1990 viene esercitato mediante richiesta sottoscritta rivolta all'Adisu, da inviare al seguente indirizzo adisu@pec.it, secondo le modalità dell'art. 25 della legge sopra citata.

4. Gli esiti dell'istruttoria verranno approvati con decreto del Direttore Generale entro 45 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza dell'avviso annuale.

5. Informazioni sulla procedura possono essere richieste alla Sezione II *“Servizi per la generalità degli studenti ed attività culturali”* del Servizio I dell'Agenzia.

ARTICOLO 25 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dei regolamenti adottati da Adisu.

2. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale di Adisu.